

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5452 del 25/11/2019
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR 13/2015 <i>il</i> PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA S.A.P.I.R. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA G.A. ZANI n. 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSA DI COLMATA TRATTAROLI DESTRA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5621 del 25/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – LR 13/2015 – **PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA S.A.P.I.R. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA G.A. ZANI n. 1 – AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSA DI COLMATA TRATTAROLI DESTRA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'Autorizzazione Unica (AU) per impianti/attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è quindi riconducibile per tale istituto alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 29/04/2019 (ns. PG/2019/68275) da **Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R.** (C.F./P.IVA 00080540396) con sede legale in Comune di Ravenna, Via G.A. Zani n. 1 (di seguito, SAPIR), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio di **operazioni di recupero (R13 – R5) di rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di dragaggio nella cassa di colmata denominata "Trattaroli Destra"**;

CONSIDERATO che:

- l'istanza di AU poteva intendersi correttamente presentata e formalmente completa in data 29/04/2019 ai fini dell'avvio del procedimento, di cui si provvedeva a darne notizia con apposita comunicazione ns. PG/2019/78601 del 17/05/2019;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- si tratta del recupero R5 in sito, previa funzionale messa in riserva R13, dei materiali di dragaggio qualificati come rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 170506 contenuti nella cassa di colmata denominata "Trattaroli Destra", per un volume stimato pari a 761.912 m³ (corrispondenti ad un quantitativo pari a circa 1.219.059 tonnellate).
Nell'area occupata dalla cassa di colmata Trattaroli Destra che si estende complessivamente per circa 371.351 m² compresi gli argini (253.223 m² senza argini) si distinguono tre vasche (denominate 1, 2, 3A/B/C) e due aree scarico (denominate SCA, SCB) per una superficie pari a 334.951 m², oltre alla fascia di 50 m da demanializzare lungo il Canale Candiano per una superficie pari a 36.400 m² interessata da altre operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di dragaggio ivi contenuti (per un volume stimato pari a 59.380 m³, corrispondenti ad un quantitativo pari a circa 95.008 tonnellate) oggetto di propria AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- gli argini della cassa di colmata Trattaroli Destra non sono oggetto di istanza di AU, prevedendone la gestione come terre e rocce da scavo esclusa dalla disciplina dei rifiuti ai sensi del DPR n. 120/2017;
- le caratteristiche dei materiali di dragaggio di che trattasi, emerse dalle campagne di caratterizzazione in banco svolte dal proponente a far data dal 2004 fino all'ultima campagna eseguita nel 2017, con le due intermedie del 2010 e 2013, hanno sempre dato evidenza della conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1 - colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Gli esiti analitici dei test di cessione eseguiti in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi hanno altresì evidenziato il rispetto dei limiti di concentrazione previsti per tutti i parametri rappresentativi, ad eccezione dei parametri Cloruri, Solfati, COD, ritenuti non significativi vista l'area oggetto dell'attività di recupero R5 in loco;
- non prevedendo alcun tipo di installazione, sia essa mobile che fissa, riconducibile alla fattispecie di "impianto" (quali ad esempio vagliatori, frantoi, mulini, ecc.), le operazioni di recupero R13-R5 dei rifiuti non pericolosi in questione possono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla LR n. 4/2018 come ribadito, per analogo caso di specie, dalla competente Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (ns. PG/2019/36575);
- l'area, di proprietà SAPIR, è vincolata dalle previsioni del progetto definitivo "*HUB portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al PRP vigente 2007*" - 1° fase (1° e 2° stralcio) approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera n. 1 del 28/02/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 12/09/2018, tra cui in particolare:
"(...) per le nuove aree logistiche, sia attuate in forma di PUA, sia attuate in forma di esproprio di pubblica utilità, andrà garantita una adeguata infrastrutturazione, con particolare riferimento al sistema della viabilità ed al sistema fognario (...). Per le operazioni di riutilizzo dei materiali nelle aree dove sia prevista l'attuazione in forma di PUA, le operazioni di riempimento sono subordinate all'approvazione del PUA stesso e, nel caso di riutilizzo di rifiuti compatibili, all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;"
- è in corso presso il Comune di Ravenna il procedimento per l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) "*Area portuale Trattaroli destra*" presentato da SAPIR al fine di attuare le previsioni urbanistiche sull'area mediante la realizzazione di un Terminal Container e altre attività produttive portuali, oltre alla previsione della realizzazione delle banchine portuali a servizio di dette attività;
- le operazioni di recupero R5 in sito dei rifiuti non pericolosi oggetto dell'istanza di AU avanzata da SAPIR, che consistono in attività di movimentazione dei materiali di dragaggio esclusivamente all'interno della stessa cassa di colmata finalizzate all'innalzamento di quota dell'area e alla regolarizzazione del piano di posa delle nuove infrastrutture previste nel progetto di PUA in corso di istruttoria, costituiscono interventi di trasformazione edilizia delle aree comprese nel PUA stesso;
- il progetto definitivo "*HUB portuale di Ravenna*" approvato con delibera CIPE n. 1/2018 prevede "*lo svuotamento delle casse di colmata Nadep interna e centrale dal materiale attualmente collocato con riutilizzo per la realizzazione del sottofondo dei piazzali del nuovo terminal container previa collocazione a tombamento della dismessa cava Bosca*";
La soluzione proposta da SAPIR, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale (AdsP) per la realizzazione del sottofondo dei piazzali del nuovo terminal container in Penisola Trattaroli (con recupero in sito dei rifiuti presenti, anziché svuotamento della cassa di colmata Trattaroli Destra e utilizzo dei materiali provenienti dallo svuotamento delle casse di colmata Nadep Interna e centrale) non corrisponde, in termini di movimentazione e destinazione finale dei materiali di dragaggio, a quanto previsto nel progetto definitivo "*HUB portuale di Ravenna*" come approvato, per cui trovava applicazione quanto prescritto alla Parte Prima dell'Allegato 1 alla stessa delibera CIPE n. 1/2018 (punto I.A.2) e in particolare: "*Condivisa l'individuazione dei siti a livello di progetto definitivo, le ipotesi di allocazione definitiva dei materiali di*

dragaggio dovranno essere verificate a livello di progetto esecutivo, a seguito all'esito delle caratterizzazioni dei materiali e dei siti di destinazione finale e previo accordo con gli enti competenti. Le definitive modalità di gestione e la caratterizzazione dei siti di allocazione definitiva dovranno essere indicate al MATTM";

- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si riuniva in data 17/06/2019, a seguito della convocazione inoltrata con nota ns. PG/2019/78601 del 17/05/2019 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al proponente in data 13/08/2019 (ns. PG/2019/127420) con sospensione dei termini del procedimento;
 - ✓ pur ricadendo all'esterno dei perimetri delle Stazioni del Parco Regionale e dei Siti Rete Natura 2000, data l'estrema vicinanza della cassa di colmata in oggetto ai perimetri del Piano di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" coincidenti con il SIC ZPS IT4070004 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina", si ravvisava l'opportunità di richiedere al proponente specifica valutazione di incidenza coinvolgendo nel procedimento, per quanto di competenza, la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna;
 - ✓ a seguito della presentazione da parte del proponente in data 12/09/2019 degli elementi integrativi richiesti (ns. PG/2019/141062) con riavvio dei termini del procedimento, con note ns. PG/2019/143549 e ns. PG/2019/144391 veniva convocata per il giorno 08/10/2019 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che terminava i propri lavori con l'unanime consenso ai fini del rilascio dell'AU, con prescrizioni da finalizzare mediante trasmissione dei relativi atti di assenso;
 - ✓ a seguito dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza dei servizi sulla base degli elementi conosciuti e valutativi emersi nel corso dell'istruttoria, restava da indicare al MATTM la diversa ipotesi di allocazione definitiva dei materiali di dragaggio proposta da SAPIR, d'intesa con AdSP;
 - non si rilevano interferenze con il reticolo di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse, come confermato dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2019/85077 del 29/05/2019);
 - al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti atti di assenso:
 - ✓ parere favorevole condizionato espresso dal Comune di Ravenna – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica in merito alla conformità con gli strumenti urbanistici vigenti (ns. PG/2019/167379 del 29/10/2019);
 - ✓ parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2019/154372 del 03/10/2019) che, in termini di rischio alluvioni originato dal reticolo di bonifica, non ravvisa problematiche per la cassa di colmata Trattaroli Destra, vista l'assenza di corpi idrici consorziali nell'area portuale interessata;
 - ✓ parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2019/158585 del 14/10/2019);
 - ✓ nulla osta condizionato dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po rilasciato a SAPIR con provvedimento n. 2019/364 del 07/10/2019 (ns. PG/2019/154460 del 08/10/2019);
 - ✓ pre-valutazione di Incidenza positiva della Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna (ns. PG/2019/158605 del 11/10/2019).
- In data 14/11/2019 veniva altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2019/175357), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da questo SAC con nota ns. PG/2019/143550;
- in data 14/11/2019 risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ritenendo acquisito il silenzio-assenso da parte dell'AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica;
 - non risultano pervenute osservazioni e/o rilievi particolari da parte del MATTM, a seguito dell'indicazione resa con nota ns. PG/2019/163597 del 23/10/2019, in ottemperanza a quanto prescritto con la delibera CIPE n. 1/2018;
 - veniva acquisita apposita autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. resa dal soggetto proponente con l'istanza di autorizzazione per cui, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis) del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., sussistono le condizioni per procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, richiesta in data 07/05/2019 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna,

utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno;

RILEVATO che, allo stato degli atti a disposizione, la conformità urbanistica delle operazioni di recupero dei rifiuti in cassa di colmata oggetto della presente AU è condizionata dal fatto che tali operazioni avvengano nell'ambito dei lavori di realizzazione delle attività produttive portuali indicate nel PUA in corso di istruttoria;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in oggetto, commisurandone la durata alla tempistica prevista per il completamento dell'attività stimata pari a circa 2 anni, pertanto inferiore alla validità dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (10 anni);

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CHIARITO con *Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 23* che *“il recupero dei materiali di dragaggio in casse di colmata in area portuale è comunque soggetto ad una fideiussione determinata con l'autorizzazione in coerenza con quanto previsto per i ripristini ambientali”*;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio nella cassa di colmata denominata Trattaroli Destra oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 con i chiarimenti di cui alla LR n. 23/2019, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'AU e precisamente:

- entità complessiva dell'intervento: 761.912 m³ di rifiuti non pericolosi (corrispondente al volume dei materiali di dragaggio attualmente contenuti nella cassa di colmata Trattaroli Destra oggetto di recupero in sito)
 - superficie complessiva dell'intervento: 334.951 m² (corrispondente alla superficie occupata dalle tre vasche denominate 1, 2, 3A/B/C e dalle due aree scarico denominate SCA, SCB della cassa di colmata Trattaroli Destra, senza relativi argini non oggetto della presente AU)
- calcolo garanzia finanziaria: $761.912 \text{ m}^3 \times 10,00 \text{ €/m}^3 + 334.951 \text{ m}^2 \times 2,00 \text{ €/m}^2 = 8.289.022,00 \text{ €}$

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a **Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R.** (C.F./P.IVA 00080540396) con sede legale in Comune di Ravenna, Via G.A. Zani n. 1 (di seguito, SAPIR), l'**Autorizzazione Unica (AU)** per l'esercizio di **operazioni di recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di dragaggio nella cassa di colmata denominata “Trattaroli Destra”**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - nulla osta sull'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;

2. DI SUBORDINARE l'efficacia della presente AU per l'esercizio delle **operazioni di recupero R5** in sito dei rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di dragaggio contenuti nella cassa di colmata Trattaroli Destra all'approvazione da parte del Comune di Ravenna del Piano Urbanistico Attuativo presentato da SAPIR, nonché alla stipula notarile della relativa convenzione urbanistica e alla presentazione della richiesta di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione previste, dovendo risultare tali operazioni comunque compatibili con gli usi previsti nel PUA approvato e con le caratteristiche (geomeccaniche, morfologiche e chimiche) necessarie per l'assetto futuro delle aree e delle infrastrutture di rete;
3. Di vincolare l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti in oggetto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente AU;
4. Di precisare che, ai fini dell'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in cassa di colmata, sono altresì autorizzate le emissioni in atmosfera diffuse ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a rispettare le specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato B**), parte integrante e sostanziale della presente AU;
5. Di precisare altresì che gli argini della cassa di colmata Trattaroli Destra non sono oggetto della presente AU, la cui gestione e utilizzo come terre e rocce da scavo esclusa dalla disciplina dei rifiuti è soggetta alla previsioni del regolamento di cui al DPR n. 120/2017;
6. Di concedere la presente AU fino al **30/06/2022**, salvo eventuale proroga da richiedere, debitamente motivata, ad ARPAE SAC di Ravenna almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
7. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data di rilascio della presente AU, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **8.289.022,00 €** secondo le seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.
Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2.), l'efficacia dell'AU rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna.

Presso la sede operativa delle operazioni di recupero dei rifiuti in cassa di colmata, unitamente all'AU, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
9. Di stabilire che eventuali modifiche da apportare alle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU, anche a seguito dei previsti passaggi di Verifica di Ottemperanza da espletare da parte dell'AdSP presso il MATTM relativi al progetto "*HUB portuale di Ravenna*", devono essere preventivamente comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare, costituiscono modifica sostanziale eventuali varianti di esercizio per cui l'attività non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata;

10. Di dare atto che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
11. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente AU al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Copia della presente AU è altresì trasmessa alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA, in quanto ente vigilante sull'ottemperanza di parte delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla delibera CIPE n. 1/2018;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

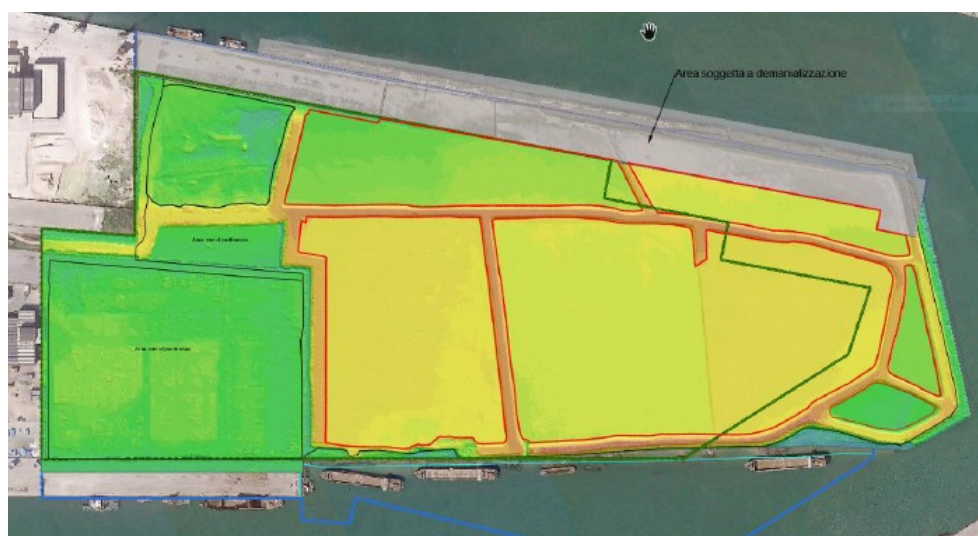
GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi)

Condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi alle operazioni di **messaggio in riserva (R13)** e **recupero (R5)** nella cassa di colmata Trattaroli Destra oggetto della presente AU sono esclusivamente i materiali di dragaggio identificati con codice **EER 170506**, ivi contenuti.
2. Per tale tipologia di rifiuti, la **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** funzionale al successivo recupero (R5) in cassa di colmata è complessivamente fissata pari a **1.219.059 tonnellate**, corrispondenti al volume attualmente contenuto (761.912 m³) nelle aree interessate dalle tre vasche denominate 1, 2, 3A/B/C e dalle due aree scarico denominate SCA, SCB per una superficie complessivamente pari a 334.951 m², come individuate nella figura di seguito riportata.



3. L'attività di recupero R5 in sito consiste in operazioni di movimentazione dei materiali di dragaggio esclusivamente all'interno della stessa cassa di colmata, con potenzialità massima giornaliera pari a **800 m³/d**, finalizzate all'innalzamento di quota dell'area e alla regolarizzazione del piano di posa delle nuove infrastrutture da realizzare in conformità al PUA approvato, con la completa asportazione fino alla quota di fondo cassa dei rifiuti contenuti nelle aree SCA e SCB per un volume complessivamente pari a 15.571 m³.
La verifica dei volumi movimentati viene effettuata, per differenza, mediante rilievi di seconda e di prima pianta delle aree di prelievo e di destino dei rifiuti in cassa di colmata.
4. Devono essere intraprese tutte le azioni individuate per risolvere le interferenze con le attività riguardanti materiali diversi dai rifiuti oggetto della presente AU che interessano le zone di confine individuate con linea rossa nella figura seguente.



In particolare, in corrispondenza degli argini, devono essere attuate le seguenti azioni per mantenere la separazione tra i diversi materiali:

- i. collocazione tra il piede dell'argine e i rifiuti presenti in cassa di colmata delle paline di riferimento per individuarne i relativi limiti;
- ii. in presenza di materiali di dragaggio composti da argille e limi, si procederà allo scavo asportando i rifiuti dal piede dell'argine verso l'interno della cassa di colmata, mantenendo un angolo di 35°/50°. In presenza di sabbia fine, si procederà invece alla posa di geotessile non tessuto (con le seguenti caratteristiche: peso 200 g/m² esente da resine, collanti, termofissazione, immarcescibile, imputrescibile da muffe, roditori e microrganismi, resistente agli agenti chimici e raggi UV, resistente a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 5 kN/m, allungamento a rottura sia trasversale che longitudinale pari al 70%, permeabilità pari a 45 l/s*m e resistenza a punzonamento statico non inferiore a 0,7 kN) atto ad evitare il franamento e quindi la miscelazione dei materiali;
- iii. asportazione dell'argine (non oggetto della presente AU) e successivo ripristino della quota di progetto mediante utilizzo di rifiuti presenti in cassa di colmata secondo quanto previsto nella presente AU.

Per mantenere invece la separazione dagli altri materiali di dragaggio qualificati con rifiuti presenti nell'adiacente area di banchina oggetto di propria AU, su tutto il confine individuato tramite la collocazione di paline di riferimento (50 m dalla testa della banchina) si provvederà alla posa di palancole di idonea lunghezza per la compartimentazione delle due aree distinte.

5. Deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio e recupero in cassa di colmata nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
6. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE
(art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi)**Condizioni**

Le emissioni in atmosfera ascrivibili alle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU derivano dall'attività di movimentazione dei materiali di dragaggio in cassa di colmata e relativa viabilità, per cui sono di tipo diffuso polverulento.

Prescrizioni

- 1) Quale previsione degli interventi di minima da attuare per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente derivanti dalle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio in cassa di colmata, deve essere adottata la seguente procedura operativa predisposta dal gestore:

Viabilità interna al cantiere*Modalità di attuazione:*

Per il contenimento delle polveri emesse dai mezzi che percorrono la viabilità interna alla Cassa Trattaroli Destra si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:

- Copertura del cassone di carico.
- Limitazione della velocità massima a 30 km/h.
- Bagnatura periodica della viabilità.

Per l'esecuzione di tale intervento sarà tenuta a disposizione un'autobotte, attrezzata nella parte posteriore con ugelli eroganti un getto d'acqua, rifornita in area esterna.

Responsabilità:

Direttore dei lavori / capo cantiere

Frequenza:

- Copertura dei cassoni di carico: per ogni transito
- Limitazione della velocità massima a 30 km/h: per ogni transito
- Bagnatura della viabilità:

Nel periodo estivo (da aprile a settembre) la bagnatura avverrà 1 volta al giorno, indicativamente a metà giornata.

Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di ridurre la frequenza in relazione allo stato di umidità della viabilità.

In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte fino al terzo giorno successivo al termine delle precipitazioni.

Nel periodo invernale (da ottobre a marzo) la bagnatura avverrà 1 volta alla settimana.

Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di ridurre la frequenza in relazione allo stato di umidità della viabilità.

In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte e riprese a materiale asciutto e polveroso.

Controllo:

Il rispetto delle procedure previste viene verificato dal Capo cantiere.

Registrazioni:

Le operazioni di bagnatura vengono registrate nel Registro delle emissioni.

Nel medesimo registro vengono registrati i motivi per cui la bagnatura non viene eventualmente effettuata; in tal caso l'annotazione deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione se l'attività prevista viene annullata o spostata in altra data.

Movimentazione del materiale*Modalità di attuazione:*

Per il contenimento delle polveri emesse in fase di carico/scarico si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:

- Minimizzazione delle altezze di caduta dei materiali;
- Bagnatura periodica dei materiali.

Per l'esecuzione di tale intervento sarà tenuta a disposizione un'autobotte, attrezzata nella parte posteriore con ugelli eroganti un getto d'acqua, rifornita in area esterna.

Responsabilità:

Direttore dei lavori / capo cantiere

Frequenza:

- Minimizzazione delle altezze di caduta dei materiali: per ogni carico/scarico
- Bagnatura dei materiali: in fase di escavo, sul fronte di escavo e nell'area di deposito e sagomatura.

Poiché il materiale è coesivo, la bagnatura dei materiali è finalizzata alla formazione di una crosta superficiale che impedisce la dispersione di polveri. Per tale motivo si prevede di effettuare la bagnatura solamente sui fronti in cui tale coesione viene rotta per effetto dell'azione meccanica dei mezzi d'opera. Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di non effettuare la bagnatura in relazione allo stato di umidità del materiale. In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte.

Controllo:

Il rispetto delle procedure previste viene verificato dal Capo cantiere.

Registrazioni:

Le operazioni di bagnatura dei cumuli vengono registrate nel Registro delle emissioni.

Nel medesimo registro vengono registrati i motivi per cui la bagnatura non viene eventualmente effettuata; in tal caso l'annotazione deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione se l'attività prevista viene annullata o spostata in altra data.

- 2) L'apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'attività, su cui annotare le operazioni di bagnatura e/o le motivazioni della mancata attuazione deve essere tenuto costantemente aggiornato e conservato presso la sede operativa, a disposizione degli organi di controllo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.